

## **TI\_GERICHTE 52.2001.171 vom 26. Oktober 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-10-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.171](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.171)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.171 du 26 octobre 2001

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.171 del 26 ottobre 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 46**

cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. 2.1. Lo straniero, come pure il suo datore di lavoro, devono informare esattamente l'autorità di tutte le circostanze che hanno importanza decisiva per la concessione del permesso (art. 3 cpv. 2 LDDS). Chi desidera esercitare un'attività lucrativa in qualità di frontaliero deve chiedere un permesso per frontalieri (art. 23 cpv. 1 prima frase OLS). 2.2. Il permesso di dimora può essere revocato allorquando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso o quando la condotta dello straniero dà motivo di gravi lagnanze (art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS). Tale disposizione è applicabile per analogia anche al permesso per lavoratori confinanti, il quale non è esplicitamente regolato dalla LDDS e non concede una posizione giuridica più salda di quella garantita da un permesso di dimora annuale (STF 18 marzo 1994 inedita in re F. e LLCC, consid. 3). Il concetto di condotta che dà adito a "gravi lagnanze" è una nozione giuridica indeterminata, che va interpretata (DTF 93 I 6, consid. 3). Siccome la revoca di un permesso costituisce una misura molto incisiva, essa può essere pronunciata solo se le lagnanze giustificate dal comportamento sono gravi. L'ordine pubblico può essere minacciato non solo mediante la violazione di norme giuridiche, ma anche con il mancato rispetto delle strutture sociali o di importanti valori morali. Nel valutare la gravità dell'agire oggetto di rimproveri, l'autorità deve considerare, da un lato, l'importanza del bene violato, dall'altro, le circostanze in cui il comportamento ha avuto luogo e la situazione personale dello straniero al momento dei fatti (DTF 98 Ib 89, consid. b e c con rinvii). 3. 3.1. In concreto, è incontestato che \_\_\_\_\_ ha iniziato l'attività abusiva, durante il fine settimana e per un totale di 20 giorni, prima di ottenere la necessaria autorizzazione del 19 gennaio 2001. Il fatto che egli adduca di aver lavorato soltanto a partire dal 1° novembre 2000 e non dal 1° ottobre precedente non è dunque determinante ai fini del giudizio. A torto sostiene l'insorgente di aver agito per inavvertenza. Egli ha chiesto il rilascio di un permesso per confinanti, indicando espressamente che non aveva ancora iniziato a svolgere l'attività. Il fatto che il tasso di disoccupazione in Ticino sia in regressione non giustifica l'agire del ricorrente. Le autorità competenti devono infatti verificare - tra l'altro - se l'impiego dello straniero non leda gli interessi economici generali o quelli di singoli rami di attività, e non pregiudichi le possibilità occupazionali di manodopera indigena (art. 23 lett. a RLALPS). Tanto meno che il frontaliero non sia stato remunerato per l'attività svolta (v. art. 6 OLS). 3.2. \_\_\_\_\_ ha quindi disatteso le disposizioni volte alla salvaguardia del

mercato svizzero del lavoro e ha dimostrato una mancanza di rispetto nei confronti delle autorità del Paese che lo ospita per aver lavorato prima di ottenere la relativa autorizzazione. In questo senso, sono dunque dati gli estremi per la revoca del suo permesso per confinanti giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS. 4. Occorre ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca del permesso pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione. 4.1. In materia di ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS conferisce all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando la stessa sconfinava con la propria decisione in un eccesso o in un abuso di potere (cfr. DTF 112 Ib 478). 4.2. \_\_\_\_\_ è stato autorizzato ad esercitare un'attività lucrativa in Ticino in qualità di frontaliere soltanto il 19 gennaio 2001. Egli lavora dunque nel nostro Paese da pochissimi mesi e risiede da sempre all'estero. Come ha pertinentemente rilevato il Consiglio di Stato, il provvedimento adottato nei suoi confronti lo colpisce unicamente sul piano professionale e non gli impone uno spostamento dei suoi interessi. Inoltre, la misura adottata non ha come effetto di interrompere una lunga collaborazione professionale, dato che il ricorrente ha iniziato da poco il lavoro. L'interessato invoca le sue difficoltà a trovare lavoro nella regione in cui risiede. Sennonché, oltre a non essere corredata da alcun supporto probatorio, tale circostanza non permette in ogni caso di mutare il giudizio, in quanto l'interessato è responsabile della revoca del suo permesso di lavoro. 4.3. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di lavoro per confinanti a \_\_\_\_\_. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa. 5. Stante quanto precede il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 2, 9 cpv. 2 LDDS; 6, 23 OLS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. Di conseguenza \_\_\_\_\_ (20 aprile 1977), cittadino italiano, è tenuto a cessare la propria attività lucrativa in Ticino entro il 15 dicembre 2001. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente  
Il segretario